

**INTERCALARE**  
**da allegare alla segnalazione certificata**  
**di inizio attività**

Il/La sottoscritto/a

- in qualità di:  titolare di impresa individuale  responsabile tecnico  
 socio di s.n.c.  socio accomandatario di s.a.s. e s.a.p.a.  
 amministratore di ogni altro tipo di società, comprese cooperative  
 legale rappresentante  altro (si veda elenco dei soggetti interessati)

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

**DICHIARA**

- di essere nato a  il
- di essere residente in  Via  n.
- di essere cittadino  Tel.
- di avere conseguito il titolo di studio di   
presso l'Istituto   
con sede in  nell'anno scolastico
- di essere in possesso di apposito attestato di qualifica professionale regionale conseguito presso il centro di formazione   
con sede in  nell'anno
- di avere svolto l'attività di lavoro dipendente/autonomo dal  al   
con qualifica di   
presso l'impresa   
con sede in
- di non aver riportato condanne penali ostantive e di non essere sottoposto a procedimenti penali di cui all'art. 7 lettera b) della Legge 05/02/1992 n. 122
- che non sussistono, nei propri confronti e nei confronti dell'impresa denominata   
con codice fiscale  cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell'apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data

Firma \_\_\_\_\_

L'informativa sulla privacy di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/03 e Reg. U.E. n° 679/2016 e successive modifiche e integrazioni è disponibile  
all'indirizzo [www.fe.camcom.it](http://www.fe.camcom.it)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE**

Copia conforme all'originale cartaceo redatta con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, a cura del sottoscritto (firmatario del "file"/documento informatico), in qualità di detentore del medesimo documento originale cartaceo, che si impegna a conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio.

## Elenco Soggetti interessati dalla dichiarazione (art. 85 Dlgs 159/2011) :

<p>- <b>impresa individuale:</b> titolare e direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>associazioni:</b></p> <p>a) legale/i rappresentante/i</p> <p>b) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>d) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società di capitali:</b></p> <p>a) tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti</p> <p>b) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro</p> <p>c) socio in caso di società con socio unico</p> <p>d) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>e) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>f) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società cooperative:</b></p> <p>a) tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti</p> <p>b) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>d) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>consorzi con attività esterna:</b></p> <p>a) tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti</p> <p>b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%</p> <p>c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%</p> <p>d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione</p> <p>e) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società consortili:</b></p> <p>a) tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti</p> <p>b) ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (<i>i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo</i>)</p> <p>c) ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (<i>i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo</i>)</p> <p>d) soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, (<i>i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo</i>)</p> <p>e) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>f) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>g) direttore tecnico (ove previsto)</p>	<p>- <b>gruppi europei di interesse economico:</b></p> <p>a) legale/i rappresentante/i e tutti i componenti dell'organo amministrativo</p> <p>b) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>c) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>d) imprenditori e società consorziate (<i>i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo</i>)</p> <p>e) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società semplice e società in nome collettivo:</b></p> <p>a) tutti i soci</p> <p>b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie</p> <p>c) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>e) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società in accomandita semplice:</b></p> <p>a) tutti i soci accomandatari</p> <p>b) soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie</p> <p>c) membri del collegio sindacale/sindaco unico</p> <p>d) soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001</p> <p>e) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c., con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:</b></p> <p>a) rappresentante stabile in Italia</p> <p>b) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:</b></p> <p>a) tutti gli amministratori e legali rappresentanti</p> <p>b) tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa</p> <p>c) direttore tecnico (ove previsto)</p> <p>- <b>raggruppamenti temporanei di imprese:</b></p> <p>a) tutte le imprese costituenti il raggruppamento</p> <p>b) direttore tecnico (ove previsto)</p> <hr/> <p>Per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto sopra previsto, il controllo deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e al coniuge non separato di tali soggetti.</p>
--	---

### Art. 67 D.Lgs 159/2011 - Effetti delle misure di prevenzione

- Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
  - licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
  - concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  - concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
  - iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari, astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
  - attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  - altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, accessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  - contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  - licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.
- Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
- Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
- Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
- Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
- Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
- Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.